

COMUNE DI ANCONA

REGOLAMENTO

DELLE RESIDENZE PROTETTE ANZIANI

Approvato con deliberazione C.C. n. 56 del 12/4/2010

TITOLO I GENERALI

Art. 1 Definizione

La Residenza Protetta è una struttura residenziale con elevato livello di integrazione socio-sanitaria destinata ad accogliere permanentemente anziani non autosufficienti con esiti da patologie fisiche, psichiche, sensoriali o miste stabilizzate, non curabili a domicilio e che non necessitano di prestazioni sanitarie complesse.

Art. 2 Finalità

La Residenza Protetta è rivolta alla cura, al mantenimento, alla protezione sociale e sanitaria di anziani non autosufficienti, in sostituzione delle cure parentali.

La Residenza Protetta ha lo scopo di migliorare la qualità di vita dell'anziano, di evitare l'isolamento e l'emarginazione, di favorire l'integrazione sociale, di offrire spazi di riabilitazione specifica e di attività di animazione ed ergoterapiche, sollecitare le azioni quotidiane di gestione di sé per limitare la dipendenza, rapporti interpersonali sia interni che esterni e relazioni affettive.

Art. 3 Caratteristiche

La struttura deve rispondere ai requisiti abitativi, organizzativi e funzionali prescritti dalle normative statali e regionali in vigore per le strutture residenziali destinate a persone anziane non autosufficienti.

Art. 4 Collocazione funzionale

Il Comune istituisce e gestisce direttamente o concede a terzi la gestione delle Residenze Protette e in tal caso mantiene le funzioni di indirizzo e controllo della gestione al fine di assicurare il rispetto delle finalità sociali di cui al presente regolamento.

L'attività relativa è attribuita al Settore Politiche Sociali ed Educative.

Art. 5 Destinatari

La Residenza ospita anziani in condizioni di non autosufficienza.

Sono considerati non autosufficienti coloro che vengono riconosciuti in questa condizione dalla commissione valutativa dell'ASUR ZT 7.

Lo stato di non autosufficienza deve essere irreversibile e stabilizzato, intendendosi per tale, quello in cui vi sia bisogno solo di assistenza e cure di mantenimento.

Sono esclusi i soggetti non autosufficienti affetti da patologie psichiatriche.

Art. 6 Ricettività

La Residenza Protetta ha una capienza minima di 20 posti e massima di 60 (con moduli di 20 posti articolati per problematiche analoghe).

Art. 7 Funzionamento

La Residenza Protetta è un servizio permanente, aperto continuativamente 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno.

La Residenza Protetta deve essere utilizzata appieno per cui i posti vacanti vanno tempestivamente coperti con nuovi ingressi, come da successivo articolo 14.

Art. 8 Accoglienza permanente

L'accoglienza permanente è riservata agli anziani in possesso dei requisiti di accesso di cui all'Art.

9 i cui bisogni non possono essere soddisfatti dai familiari e/o dai servizi territoriali sociali e sanitari.

TITOLO II UTENZA

Art. 9 Requisiti di accesso

Per l'accesso gli anziani devono:

- * essere residenti nel comune di Ancona;
- * avere almeno 65 anni ed essere dichiarato non autosufficiente dalla commissione valutativa dell'ASUR ZT 7;
- * essere immuni da malattie acute o contagiose e da affezioni mentali o da altra natura tali da renderli inadatti alla convivenza nella comunità;
- * non necessitare di interventi sanitari continui oppure in reparti ospedalieri per malati acuti o in altre strutture sanitarie diverse dall'ospedale;
- * obbligarsi e, se interdetti o inabilitati, in loro vece i tutori o i curatori, unitamente ai parenti obbligati, al pagamento della retta di ricovero come da successivo Art. 21.

Art. 10 Domanda di ammissione

La domanda di ammissione, compilata su apposito modulo dall'interessato o dal tutore e controfirmata dai figli e corredata della seguente documentazione, deve essere presentata all'assistente sociale della struttura

- * certificato di residenza (d'ufficio);
- * stato di famiglia (d'ufficio);
- * scheda di accertamento delle condizioni di non autosufficienza compilata dal medico di base;
- * scheda di rilevazione di problemi clinici frequenti nell'assistito compilata dal medico di base;
- * autocertificazione del reddito dell'anziano e dei parenti obbligati presentato direttamente dagli interessati
- * copia dell'ultimo certificato di pensione e ISEE

Oltre all'interessato (o in sua vece il tutore o il curatore) i familiari dovranno sottoscrivere formale impegno di pagamento della retta, se tenuti, in base ai Regolamenti Comunali.

Art. 11 Criteri di valutazione e priorità - Lista di attesa.

L'assistente sociale della struttura convoca l'Unità Valutativa Integrata (UVI) dell'ASUR ZT 7, integrata con la responsabile dell'UO Anziani ed eventualmente con l'assistente sociale territoriale che ha in carico l'anziano. La commissione procede alla valutazione dei requisiti socio-sanitari dell'anziano ed alla dichiarazione di ammissibilità alla Residenza Protetta se non autosufficiente. La commissione si riunisce, di norma, con cadenza trimestrale per decidere l'ammissione in base ad un punteggio attribuito in riferimento ai criteri sociali di seguito riportati. L'ammissibilità comporta l'inclusione delle domande, qualora non vi siano posti disponibili, in una lista di attesa gestita dal Comune di Ancona, Servizio Servizi Sociali Il giudizio di ammissibilità comporta l'inclusione delle domande di residenzialità nella lista di attesa redatte in ordine prioritario in applicazione dei criteri di seguito indicati:

A	Anziano solo (privo di parenti)	Punti 15
B	Anziano (privo di parenti) con solo coniuge o convivente anziano con disabilità o IC accertata	Punti 12

C	Anziano e 1 solo figlio convivente con disabilità o con figlio convivente con IC accertata o con figlio ospitato presso strutture sanitarie o socio sanitarie	Punti 10
D	Anziano e più figli di cui 1 convivente con disabilità o con figlio convivente con IC accertata o ospitato presso strutture sanitarie o socio-sanitarie	Punti 9
E	Anziano con coniuge/familiare o convivente anziano	Punti 8
F	Anziano e figlio/i non convivente/i	Punti 6

All'anziano già ricoverato c/o gli "Alloggi protetti" all'atto della domanda si aumenta il punteggio complessivo raggiunto di Punti 10

All'anziano già ricoverato in altra struttura residenziale sociale (Residenza protetta) all'atto della domanda, si riduce il punteggio complessivo raggiunto di Punti 5

I punteggi sopra riportati non sono cumulabili.

A parità di punteggio precede nelle liste di attesa la domanda presentata in data anteriore. In caso di ulteriore parità di punteggio la commissione valuterà la situazione che presenta la condizione socio-familiare maggiormente disagiata.

La lista di attesa verrà rivalutata trimestralmente al fine di verificare eventuali modifiche della situazione socio-sanitaria che potrebbero condurre ad una variazione della posizione in graduatoria. In presenza di posto vacante e lista di attesa esaurita, la commissione si riunisce d'urgenza non appena perviene una domanda.

Art. 12 *Variazioni ed esclusione dalla lista di attesa*

Qualora si accerti che la documentazione prodotta di cui all'Art. 11 non sia rispondente al vero, la Commissione integrata preposta procede alla rivalutazione o all'esclusione dalla lista di attesa.

Art. 13 *Modalità di ammissione per ricovero permanente*

L'ammissione alla struttura è disposta dal dirigente Servizio Servizi Sociali nel rispetto della lista di attesa entro il giorno successivo alla disponibilità del posto.

La comunicazione della data di ammissione è inviata con lettera R.R. all'interessato e ai familiari i quali, entro 2 giorni dalla ricezione, devono confermare la prenotazione del posto direttamente presso la struttura e presentare un certificato attestante che il soggetto è immune da malattie infettive e contagiose e idoneo alla vita di comunità.

Il mancato riscontro entro il termine è considerato rinuncia tacita.

Dopo aver effettuato un colloquio di preammissione con l'assistente sociale della struttura ai fini di accertare il permanere dei requisiti di accesso di cui all'Art. 12, gli anziani vengono accolti, comunque entro e non oltre il terzo giorno dalla data della prenotazione. Il pagamento della retta decorre dalla data dell'effettivo ingresso.

La rinuncia o il mancato rispetto dei termini di ammissione di cui sopra comporta la cancellazione dalla lista di attesa, fatta eccezione per il caso in cui l'anziano si trovi ricoverato in ospedale o ammalato non trasportabile.

In fase di preammissione l'utente ed i soggetti tenuti al pagamento, dovranno sottoscrivere apposito contratto con l'Ente gestore nel quale verranno indicati prezzi e condizioni del ricovero e fornire copia di un documento di riconoscimento

Dell'avvenuta ammissione verrà inviata comunicazione all'ASUR ZT n. 7 entro e non oltre 5 giorni dalla data di effettivo ingresso.

All'atto di ammissione l'utente, o chi ha sottoscritto formale impegno di pagamento, è tenuto a pagare un mese di retta anticipata.

Art. 14 *Corredo personale*

All'atto dell'ammissione gli ospiti devono essere dotati di corredo personale in relazione alle loro specifiche esigenze.

Detto corredo è soggetto durante la permanenza ad integrazione da parte dei familiari come da richiesta dell'assistente sociale.

Art. 15 *Visite*

L'anziano è libero di ricevere visite nei locali all'uopo messi a disposizione secondo gli orari stabiliti dalla struttura e comunicati al Settore Politiche Sociali ed Educative UO Anziani.

Nelle ore di visita è possibile che l'ospite esca con i visitatori, previa autorizzazione dei familiari e dei responsabili.

L'accesso in camera e le visite fuori orario, sono consentiti previa autorizzazione della struttura.

Art. 16 *Assenze*

Le assenze degli anziani, motivate da ragioni personali ed autorizzate dall'assistente sociale della struttura, sentito il parere del medico di medicina generale, non possono superare i 15 giorni complessivi nell'anno, secondo quanto stabilito dalle norme Regionali ed implicano la corresponsione della retta dovuta decurtata dell'importo pari alla percentuale indicata dalle normative regionali.

Per le assenze, motivate da ricoveri ospedalieri o da ricoveri residenziali per trattamenti riabilitativi temporanei, il posto letto è conservato per tutto il periodo del ricovero, ferma restando la corresponsione della retta decurtata dell'importo secondo quanto stabilito dalle normative Regionali.

Per le assenze motivate da ragioni personali, il posto è conservato per non oltre 15 gg complessivi nell'anno.

Art. 17 *Dimissioni*

L'anziano può dimettersi in qualsiasi momento, previo preavviso di 7 giorni, dopo aver presentato all'assistente sociale dichiarazione scritta redatta dal medesimo, o in sua vece dal tutore, sentito il parere del MMG.

Si dà luogo a dimissione d'ufficio nei seguenti casi:

- su certificazione del medico di medicina generale e valutazione dell'UVI qualora per sopraggiunte particolari condizioni psico-fisiche, l'anziano abbia bisogno di interventi sanitari continui o metta in atto comportamenti incompatibili con la permanenza nella Residenza Protetta;
- per morosità nel pagamento della retta mensile come da Art. 21. In questo caso la Direzione della Residenza Protetta predisponde lettera formale di dimissione indirizzata:
 - all'ospite;
 - ai familiari di riferimento o ai soggetti che hanno sottoscritto l'impegno al pagamento della retta al momento dell'ammissione in struttura,
 - al Dirigente Servizi Sociali ed Educativi del Comune di Ancona.

Successivamente la Direzione della struttura provvede alla dimissione dell'ospite riservandosi il diritto di promuovere ogni forma di azione legale per il recupero delle somme dovute.

Art. 18 *Decessi*

In caso di decesso, la struttura, dà immediata comunicazione alla famiglia e successivamente all'autorità competente, allegando la documentazione prescritta dalle leggi sanitarie in vigore.

Dell'avvenuto decesso dovrà essere data successiva comunicazione per iscritto al Dirigente del Settore Politiche Sociali ed Educative del Comune ed all'ASUR ZT 7.

La residenza protetta redige l'inventario dei beni di proprietà del defunto presenti all'interno della struttura e di tali beni assume la custodia, in attesa di consegnarli agli eventuali eredi secondo le norme vigenti.

Nel caso in cui il defunto non abbia lasciato mezzi personali sufficienti e non abbia familiari tenuti

per legge a provvedere, il Comune di Ancona si occupa delle esequie e della tumulazione assumendo gli oneri relativi.

Art. 19 Divieti

Non è permesso l'accesso alla Residenza Protetta di estranei, cioè di persone al di fuori della cerchia parentale ed amicale degli anziani, se non preventivamente autorizzato dalla struttura.

E' vietato l'accesso nei locali di servizio (cucina, guardaroba, spogliatoio del personale, ambulatorio medico, infermeria) e nella sala da pranzo ai non addetti ai lavori.

E' vietato apporre nell'ambito della casa di riposo materiale pubblicitario, manifesti o avvisi relativi a inviti, divieti, prescrizioni o altro, se non preventivamente autorizzati dal direttore della struttura.

I familiari non possono consegnare direttamente agli ospiti farmaci ed alimenti.

Gli ospiti non possono assumere farmaci senza aver avvertito preventivamente il personale della struttura.

Qualsiasi modifica delle reti elettriche dell'appartamento, deve essere autorizzato dal responsabile della struttura.

E' fatto divieto al personale di accettare mance, compensi, regali di ogni genere da parte degli anziani e dei loro congiunti e di intrattenere rapporti di tipo personale.

Art. 20 Responsabilità

La direzione della Residenza Protetta non assume responsabilità alcuna per i valori conservati direttamente dagli ospiti nelle proprie stanze e può svolgere funzioni di depositario a titolo gratuito ai sensi dell'Art. 1766 e seguenti del C.C., dietro autorizzazione scritta dell'ospite e dei suoi familiari

TITOLO III RETTE DI RICOVERO

Art. 21 Determinazione retta, modalità di pagamento, concessione prestazione sociale a condizione agevolata

La retta mensile è fissata dalla Giunta Comunale e corrisponde al costo delle prestazioni sociali, socio-sanitarie e generali a carico del Comune.

La retta è solvibile con il reddito dell'anziano e/o dei parenti che con la struttura si sono assunti formalmente l'impegno al pagamento della retta.

La retta mensile deve essere pagata all'Ente gestore anticipatamente entro i primi 5 giorni del mese di fruizione del servizio.

Qualora la retta non venga corrisposta entro il termine di cui al precedente comma, dopo un sollecito scritto, l'ospite viene dimesso secondo le modalità riportate nel precedente Art. 17.

La retta non comprende i farmaci a pagamento, il servizio di parrucchiera, gli indumenti personali, il trasporto e l'accompagnamento per necessità personali diverse da quelle sanitarie.

Per gli anziani non autosufficienti riconosciuti IC al 100% con indennità di accompagnamento accolti nelle strutture residenziali e che richiedono all'Amministrazione Comunale una prestazione sociale a condizione agevolata relativa alla retta della struttura, ci si attiene alle procedure previste dalla deliberazione G.C. n. 384 del 29/7/2008 per l'applicazione dell'Art. 12 del Regolamento dei Servizi Sociali (approvato con deliberazione C.C. n. 28 del 31/3/2008) e successive modificazioni.

Le procedure citate stabiliscono che la valutazione economica per l'ottenimento della prestazione sociale a condizione agevolata, tiene conto di tutti i redditi del solo anziano non autosufficiente anche di quelli non soggetti a denuncia a fini fiscali. Nel caso in cui il reddito disponibile dell'anziano non sia sufficiente a coprire completamente la retta mensile, vengono chiamati a contribuire i membri del nucleo familiare anagrafico e se necessario anche i figli non conviventi, con una quota percentuale complessiva della retta mensile, graduata in relazione al reddito ISEE.

La Giunta comunale stabilisce inoltre con proprio atto deliberativo, le modalità per l'erogazione di una prestazione sociale agevolata relativa alla retta della struttura, per gli anziani non riconosciuti I.C. al 100% con indennità di accompagnamento.

Art. 22 *Norma transitoria*

Fino a quando la G.C. non stabilisce con proprio atto deliberativo, le modalità per l'erogazione di una prestazione sociale agevolata relativa alla retta della struttura per agli anziani non riconosciuti IC al 100% con indennità di accompagnamento, si applica l'Art. 25 della Normativa Socio-Assistenziale approvata con deliberazione C.C. n. 44 del 2000.

TITOLO IV PRESTAZIONI

Art. 23 *Tipologia*

La Residenza Protetta assicura le seguenti prestazioni:

- * alberghiere
- * assistenza alla persona
- * infermieristiche
- * riabilitative
- * mediche
- * animazione ed ergoterapia
- * assistenza spirituale
- * trasporto.

Art. 24 *Prestazioni alberghiere*

Consistono in:

- accoglienza in camere singole o doppie, provviste di bagno e uso di locali comuni idonei per il pranzo e le varie attività, adeguatamente arredati ed attrezzati rispetto alla tipologia di utenza e rispondenti ai requisiti abitativi di cui all'Art. 3;
- disponibilità di spazi esterni;
- servizio di portineria e centralino;
- servizio di pulizia, lavanderia, stireria e guardaroba;
- servizio ristorazione consistente in 3 pasti giornalieri (colazione, pranzo e cena) con distribuzione a metà mattina e nel pomeriggio di bevande, frullati o yogurt, preparati sulla scorta di tabelle dietetiche predisposte da esperti dell'ASUR Z.T. 7 e secondo un menù settimanale redatto 2 volte l'anno e precisamente per la durata del periodo estivo e di quello invernale dalla dietista in collaborazione con il cuoco ed esposto nel locale antistante la sala da pranzo.
Diete personalizzate sono compilate su prescrizione del "medico curante".
I pasti vengono consumati in apposita sala da pranzo con servizio al tavolo, fatta eccezione per gli ospiti allettati.

Art. 25 *Prestazioni di assistenza alla persona*

Riguardano le attività di aiuto della persona su sé stessa per l'acquisizione progressiva o il mantenimento di autonomia e autogestione e consistono in :

- * aiuto nell'alzarsi dal letto
- * cura della persona ed igiene personale
- * riassetto della camera e riordino degli effetti personali
- * aiuto nell'assunzione di pasti
- * aiuto nella deambulazione, nel movimento degli arti invalidi
- * utilizzo di ausili per la motricità globale
- * vigilanza continua sulle condizioni generali del soggetto ed interventi di assistenza individuale
- * interventi di ausilio al personale infermieristico e riabilitativo
- * stimoli per favorire la comunicazione e socializzazione

Art. 26 *Prestazioni infermieristiche*

Riguardano interventi di prevenzione e cura svolti a tutela della salute degli ospiti ed in particolare:

- ◆ somministrazione dei medicinali prescritti ed esecuzione dei trattamenti speciali curativi ordinati dal medico
- ◆ sorveglianza e somministrazione delle diete
- ◆ assistenza al medico nelle varie attività
- ◆ rilevamento delle condizioni generali del paziente (polso, temperatura, pressione arteriosa e frequenza respiratoria)
- ◆ raccolta, conservazione ed invio in laboratorio del materiale per le ricerche diagnostiche
- ◆ disinfezione e sterilizzazione del materiale per l'assistenza diretta al malato
- ◆ interventi d'urgenza (respirazione artificiale, ossigenoterapia, massaggio cardiaco esterno, manovre emostatiche) seguiti da immediata richiesta di intervento medico
- ◆ esecuzione dei trattamenti diagnostici e curativi ordinati dal medico (prelievi, iniezioni, ipodermoclisi, rettoclisi, frizioni, impacchi, massaggi, medicazioni, bendaggi, clisteri, lavande, cateterismo, bagni terapeutici e medicali ecc...)
- ◆ sorveglianza sulle attività degli ospiti affinché le stesse si attuino secondo le pratiche igienico-sanitarie
- ◆ informazioni alle famiglie della necessità di farmaci e presidi sanitari per gli ospiti
- ◆ informazione e formazione degli assistenti tutelari alle pratiche di vigilanza igienico-sanitaria
- ◆ preparazione delle famiglie al lutto

Art. 27 Prestazioni riabilitative

Comprendono interventi di:

- * fisioterapia
- * podologia

Sono finalizzate alla coordinazione motoria al recupero e/o mantenimento della manualità, delle capacità di comunicazione.

Art. 28 Prestazioni mediche

Consistono nell'accesso alla Residenza Protetta dei medici di medicina generale di libera scelta degli ospiti e di medici specialisti del distretto della ASUR Z.T. 7 per consulenze..

Art. 29 Prestazioni sociali

- Valutazione sociale
- Consulenza psico-sociale all'ospite ed ai familiari
- Informazione giuridico/amministrativa
- Promozione dei rapporti fra risorse territoriali e struttura

Art. 30 Prestazioni di animazione ed ergoterapia

Si riferiscono ad attività espressive, creative e manuali realizzate prevedendo una rotazione delle stesse che favorisca una diffusione degli interessi e delle abilità.

Possono caratterizzarsi anche come attività esterne che favoriscono esperienze di integrazione.

Art. 31 Assistenza spirituale

L'assistenza spirituale è garantita a tutti gli ospiti, anche di altre religioni, compatibilmente con le disponibilità delle confessioni presenti nel Comune di Ancona.

Art. 32 Volontariato

Al fine di favorire un miglioramento delle condizioni psico-fisiche degli ospiti, la struttura provvede al coinvolgimento delle associazioni di volontariato presenti nel territorio per la realizzazione di piani di attività da svolgere per e con gli ospiti.

Art. 33 *Trasporto*

La Residenza Protetta consente agli ospiti uscite di gruppo programmate, per cui è dotata di un proprio servizio di trasporto, comprendente un mezzo idoneo, attrezzato per H, provvisto di autista.

TITOLO V INDIRIZZO, VIGILANZA E CONTROLLO

Art. 34 *Gestione diretta*

Spetta al Comune e all'ASUR ZT 7, attraverso i responsabili dei rispettivi servizi per anziani, offrire indirizzi operativi ed effettuare verifiche congiunte per assicurare la rispondenza delle attività al presente regolamento e svolgere funzioni di indirizzo, vigilanza, controllo, al fine di assicurare una organizzazione efficiente e garantire qualità e continuità delle prestazioni a tutela degli ospiti e delle loro famiglie.

A tal fine gli operatori incaricati dal Comune e dall'ASUR ZT 7 hanno accesso alla struttura in qualsiasi momento.

TITOLO VI PARTECIPAZIONE

Art. 35 *Comitato Consultivo*

Al fine di assicurare la partecipazione alle attività della Residenza Protetta da parte degli utenti, delle loro famiglie e del personale di servizio, è costituito un comitato di partecipazione sociale con compiti consultivi.

Art. 36 *Composizione e nomina*

Il Comitato Consultivo è costituito da

- * n. 1 ospite ogni 15 accolti eletti dagli ospiti riuniti in assemblea
- * 1 familiare ogni 15 accolti eletti dai loro familiari riuniti in assemblea
- * 1 rappresentante dell'Ente gestore
- * 1 rappresentante dell'Amministrazione Comunale
- * n. 1 rappresentante del personale (eletti in assemblea dal personale)
- * L'Assistente sociale della struttura
- * Il Direttore della struttura o suo delegato.

Art. 37 *Compiti*

Il Comitato Consultivo svolge i seguenti compiti:

- ◆ formula proposte per quanto attiene alla organizzazione ed erogazione dei servizi
- ◆ favorisce ed attiva opportunità e risorse di relazione sociale, occasioni di interesse, di impegno e svago per gli ospiti
- ◆ nomina tra i familiari 1 rappresentante mensa.

Il Comitato si riunisce, di norma, almeno due volte all'anno, previa convocazione della Direzione della struttura. Viene redatto il verbale che rimane agli atti presso la struttura, consultabile da tutti e con possibilità di copia per coloro che ne fanno richiesta.

Il Comitato si riunisce anche su richiesta di un membro dello stesso.

Art. 38 *Durata e cessazione*

Il Comitato consultivo dura in carica 2 anni. I singoli componenti cessano dall'incarico per decadenza quando:

- a) non abbiano partecipato, senza giustificato motivo, a 3 sedute consecutive
- b) presentino dimissioni volontarie
- c) il loro congiunto (nel caso dei rappresentanti delle famiglie) non sia più presente.

Alle conseguenti sostituzioni si provvederà con il primo dei non eletti o con nuova assemblea.

TITOLO VII RECLAMI

Art. 39 Reclami

Per reclami e per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla Carta dei Servizi Sociali consultabile anche sul sito www.comune.ancona.it